



CIRCOLARE N. 26

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 07.12.2016

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITÀ E LA FINANZA PUBBLICA

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale
ROMA

Prot. n. 95423
Allegato: 1 (quadro sinottico)

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:
Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali
presso gli enti ed organismi
pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

L'attuale quadro macro economico del Paese continua a caratterizzarsi per una ripresa seppur moderata anche se occorre evidenziare che la crescita nel 2016 si è rafforzata. Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna.

Pertanto, è quanto mai indispensabile che l'andamento della finanza pubblica - che è soggetto ad alcuni vincoli, primo fra tutti l'esigenza di ridurre il debito pubblico in percentuale del PIL - continui a richiedere che il consolidamento di bilancio resti un obiettivo essenziale.

A tale scopo il Governo ha ritenuto, pertanto, opportuno confermare la politica di bilancio adottata negli ultimi anni, che incide appunto sulla composizione delle entrate e delle spese in maniera favorevole alla crescita e, al tempo stesso, è attenta alla disciplina di bilancio e al rispetto delle regole europee.

Le riforme strutturali e le misure di natura fiscale messe in campo negli ultimi anni e quelle programmate per il prossimo futuro sono volte, quindi, a migliorare la crescita potenziale, agendo sul mercato dei beni e dei servizi, su quello del lavoro, così come su quello cruciale del credito.

Infatti, è appena il caso di rammentare che, nel frattempo, per conseguire una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione - che deve essere in grado di rendere servizi di qualità a cittadini e imprese - sono state approvate talune norme riguardanti: la semplificazione e l'accelerazione dei provvedimenti amministrativi, il codice dell'amministrazione digitale, la trasparenza negli appalti pubblici, la riorganizzazione delle forze di polizia e delle autorità portuali, dei servizi pubblici locali, delle società partecipate da parte delle amministrazioni centrali e locali. Ulteriori interventi riguarderanno la lotta alla corruzione, la disciplina del lavoro dipendente nella P.A., la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti pubblici non economici. Il programma di riforma della P.A. si affiancherà all'attuazione dell'Agenda per la Semplificazione.

Ciò detto, nonostante nel corso del 2016 non siano state emanate disposizioni aggiuntive, che comportino significativi riflessi sulla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 degli Enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni ad eccezione di quanto appresso specificato, si ritiene comunque opportuno raccomandare alle amministrazioni pubbliche di voler orientare principalmente la propria azione al criterio di contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi.

A tal proposito, stante l'importanza che riveste il provvedimento, appare utile richiamare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice appalti) concernente l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In proposito, appare utile evidenziare i chiarimenti forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il comunicato dell'11 maggio 2016. Per di più, si rappresenta che, in applicazione dell'articolo 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantirà la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce

supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

Tra le novità più rilevanti introdotte, si accenna, ad esempio, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che diventa la regola preferenziale nella scelta del contraente, tra l'altro reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l'utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).

Sempre con riferimento alla predetta riforma della P.A. si evidenzia, poi, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", con il quale sono state introdotte disposizioni inerenti al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie e che hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Nell'ambito della più ampia riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ancorché avente impatto su una specifica categoria, meritano un richiamo le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*".

In tale contesto, appare necessario segnalare anche il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*", con il quale vengono introdotte modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Con specifico riferimento alle università e agli istituti di istruzione universitaria, considerati amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si evidenzia che è stato adottato il decreto interministeriale MIUR/MEF 10 dicembre 2015, n. 925, avente decorrenza dall'esercizio 2016, concernente gli schemi contabili di budget economico e di budget degli investimenti, per la predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. Le università pubbliche, pertanto, sono tenute alla predisposizione dei documenti previsionali conformemente agli schemi di bilancio contenuti nel predetto decreto n. 925/2015,

adottato in coerenza con le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Analogamente, si rappresenta che, con decreto interministeriale MIUR/MEF 11 aprile 2016, n. 248, sono stati emanati i principi contabili di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato delle università pubbliche con gli enti e le società rientranti nella propria area di consolidamento, così come definita dal medesimo decreto interministeriale n. 248/2016. La decorrenza è parimenti fissata a partire dai bilanci d'esercizio 2016.

Per le finalità di informazioni in materia di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, giova segnalare che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha provveduto all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. Detto aggiornamento è inteso, da un lato, a voler fornire risposte unitarie alle numerose richieste pervenute dagli operatori del settore e, dall'altro, a tenere conto delle valutazioni condotte su diversi Piani di prevenzione della corruzione (PTPC), ma, soprattutto degli interventi normativi che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione della corruzione.

Su quest'ultimo aspetto, si richiama l'attenzione anche sulla recente determinazione del 3 agosto 2016, n. 831 dell'ANAC, con la quale è stato definitivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Ciò premesso, è il caso di far presente, altresì, che il bilancio di previsione 2017 sarà predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, che potrebbe verosimilmente subire mutamenti in forza delle previsioni contenute nel disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di Bilancio 2017 – Sezione I).

In proposito, si evidenzia che nel caso in cui la normativa di riferimento - quanto all'ambito di applicazione soggettivo di talune norme - faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si debba tenere conto del comunicato ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2016.

In merito, si ritiene opportuno richiamare, in particolare, l'attenzione di quelle amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, sono state ricomprese nell'anzidetto elenco, nella considerazione che esse sono ora chiamate, dunque, a concorrere direttamente al

contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia.

Al fine di facilitarne la consultazione, la presente circolare viene articolata in schede tematiche (dalla lettera A alla lettera I), che costituiscono parte integrante della stessa. Per una più puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato, da ultimo, con la circolare ministeriale del 23 marzo 2016, n. 12. Oltre a ciò, per consentire una lettura sistematica delle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, si ritiene utile accludere il quadro sinottico aggiornato alla luce delle novità intervenute nel frattempo (Allegato I).

Va segnalato, altresì, che le indicazioni ivi contenute dovranno tener conto delle eventuali ulteriori misure di contenimento che potrebbero intervenire, successivamente alla predisposizione del bilancio previsionale, anche a seguito dell'emanazione della legge di bilancio 2017, qualora queste ultime producano effetti sugli specifici stanziamenti di bilancio. A seguito di tali misure ovvero di nuove disposizioni in materia, con successiva circolare saranno date ulteriori indicazioni e, in tale contesto - in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sarà fornita anche la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.

È appena il caso di evidenziare, poi, che la rispondenza delle impostazioni previsionali alle predette indicazioni costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

- 7 DIC. 2016

IL MINISTRO



Indice delle Schede

Scheda tematica A

Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici pag. 7

Scheda tematica B

Il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni..... pag. 13

Scheda tematica C

Enti del sistema camerale..... pag. 16

Scheda tematica D

Enti vigilati dal MIBACT di nuova istituzione o trasformati pag. 18

Scheda tematica E

Riforma delle Autorità portuali - Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169..... pag. 20

Scheda tematica F

Società a partecipazione pubblica..... pag. 22

Scheda tematica G

Indicazioni in materia di personale pag. 32

Scheda tematica G.1

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi..... pag. 33

Scheda tematica G.2

Trattamento economico del personale pag. 35

Scheda tematica G.3

Contrattazione integrativa..... pag. 36

Scheda tematica G.4

Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2016..... pag. 37

Scheda tematica H

Invio telematico bilancio pag. 38

Scheda tematica I

Misure di contenimento della spesa..... pag. 39

Impostazione del bilancio previsionale ed obblighi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici

In virtù del principio dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito, definito nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione 2017 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2¹, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che adottano la contabilità finanziaria sono tenute a dare attuazione al principio del pareggio di bilancio richiamato nell'articolo 13, comma 1, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 243, per effetto del quale - fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissino ulteriori condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato - l'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio.

Le predette Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi.

In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio precedente, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati.

In secondo luogo, la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo. Conclusioni differenti richiederebbero

¹ *"I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato."*

alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell'approvazione del consuntivo ai fini dell'applicazione dell'avanzo.

In considerazione degli obblighi derivanti dal processo di armonizzazione contabile ed in aderenza ai suddetti principi, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha posto l'accento sugli adempimenti relativi alla predisposizione di documenti contabili di bilancio secondo comuni criteri, con modalità attuative distinte per enti che adottano la contabilità finanziaria ed enti che adottano la contabilità civilistica, nell'obiettivo di conseguire la raccordabilità dei documenti di bilancio in entrambe le fattispecie, al fine ultimo del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici.

Per i c.d. Enti pubblici, destinatari del richiamato decreto legislativo n. 91/2011, va rilevato come, ad oggi, non risulta ancora pubblicato il nuovo regolamento di contabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), che dovrà sostituire il vigente D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, altresì, un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successivi aggiornamenti, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

Sull'argomento, avendo condotto a fattor comune per tutta la Pubblica Amministrazione i principi e le caratteristiche del processo legato alla redazione del bilancio, non sfugge la rilevanza che hanno tali innovazioni sull'adozione del bilancio di previsione 2017 degli enti vigilati da codeste Amministrazioni centrali, sia in termini formali che sostanziali.

Pertanto, con riferimento alle procedure del processo di armonizzazione, previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 196/2009, di adeguamento dei sistemi contabili esistenti nel panorama delle Pubbliche amministrazioni, definite dall'articolo 1, comma 2 della stessa legge n. 196/2009, gli adempimenti sono modulati a seconda che si tratti di soggetti che adottano la contabilità finanziaria o la contabilità civilistica.

(1) Amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria

Per le Amministrazioni, che adottano un sistema contabile di tipo finanziario, la normativa dell'armonizzazione contabile ha disciplinato il processo di redazione del Bilancio di previsione secondo regole contabili uniformi, prevedendo essenzialmente:

- l'adozione di un piano dei conti integrato, da cui derivi una scritturazione integrata delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale: tale

adempimento decorre già dal 1° gennaio 2015, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132 e successive modifiche (cfr. circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015, in cui nelle more dell'entrata in vigore del citato nuovo regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del già richiamato decreto legislativo n. 91/2011, sono fornite istruzioni operative di ausilio alla predisposizione dei Bilanci di previsione);

- l'uniforme classificazione della spesa per missioni e programmi. Sul punto si richiama il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, che ha definito le linee guida generali di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, cui è seguita la circolare applicativa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013 contenente le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto DPCM;
- in particolare, gli enti in contabilità finanziaria, nelle more dell'emanazione del provvedimento di riforma del regolamento di contabilità, dovranno predisporre, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 1° ottobre 2013 (Supplemento Ordinario alla G.U. 5 novembre 2013, n. 259) in sede di bilancio di previsione (e anche di rendiconto) un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base dello schema di cui all'allegato n. 6 al citato D.M., nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni e programmi come sopra individuati;
- la redazione di un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, riferito ai programmi di bilancio, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012.

Un richiamo a parte va dedicato agli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2015 hanno aderito alla sperimentazione del principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'articolo 25 del richiamato decreto legislativo n. 91/2011, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013. Per detti enti, oltre ad avere cognenza le norme fin qui illustrate, sono imposti ulteriori adempimenti connessi alla verifica della possibilità di avvicinamento della contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, attraverso l'adozione di principi contabili *ad hoc* definiti dal predetto decreto ministeriale, cui si fa rinvio. La sperimentazione è al secondo anno di svolgimento, mentre le valutazioni riferite al primo anno sono oggetto di approfondimento, nonché referto al Parlamento.

L'entrata a regime del piano dei conti integrato, prevista a partire dal 1° gennaio 2015, implica l'attuazione delle seguenti procedure tecniche ed operative:

1. verifica della coerenza tra la struttura di gestione contabile utilizzata dagli enti (fino al 31 dicembre 2016) e lo schema di classificazione gestionale introdotto dal piano dei conti integrato;
2. applicazione dello schema previsto dalla circolare n. 27, del 9 settembre 2015, con la quale sono state fornite indicazioni operative e lo strumento per poter adempiere, in via transitoria e nella maniera più omogenea, alla corretta imputazione delle voci del Piano dei Conti integrato di cui al D.P.R. n. 132/2013, negli attuali schemi di bilancio ed, in particolare, con quello del preventivo finanziario gestionale di cui al D.P.R. n. 97/2003, recante il regolamento di contabilità degli enti pubblici.

A tali azioni se ne uniscono altre la cui realizzazione è demandata al perfezionamento del regolamento di contabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b), del più volte menzionato decreto legislativo n. 91/2011, che andrà a sostituire quello, attualmente vigente, previsto dal predetto D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

In particolare, gli enti procederanno - anche mediante gli indispensabili aggiornamenti dei relativi sistemi informativi - all'adozione:

1. della contabilità economico-patrimoniale, nell'ambito della struttura classificatoria prevista dal piano dei conti integrato nei suoi moduli economico-patrimoniali², le cui movimentazioni andranno ad alimentare, in un'ottica integrata, gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che verranno all'uopo definiti dalle norme di attuazione;
2. della classificazione per missioni e programmi, coerentemente con gli indirizzi previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012 e dal prossimo regolamento di contabilità;
3. dei nuovi schemi di bilancio.

I su richiamati moduli sono legati attraverso lo schema di transizione previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 132/2013, che definisce le correlazioni tra le scritture finanziarie e quelle economico-patrimoniali necessarie a realizzare il sistema di scritturazione integrato. Nella fase di prima adozione del piano dei conti integrato, andranno necessariamente ricercate le correlazioni tra detto piano dei conti e le unità elementari di bilancio finanziario caratterizzanti la propria struttura di gestione, procedendo all'associazione di ogni unità elementare di bilancio con le voci di V livello del piano dei conti finanziario.

² a) piano finanziario (Allegato 1.1, D.P.R. n. 132/2013);
b) piano economico (Allegato 1.2, D.P.R. n. 132/2013);
c) piano patrimoniale (Allegato 1.3, D.P.R. n. 132/2013).

(2) Amministrazioni che adottano la contabilità civilistica (Decreto Ministero economia e finanze 27 marzo 2013)

Quando l'ambito di riferimento risulta costituito dalle Amministrazioni pubbliche con sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, viene meno l'obbligo di adozione del piano dei conti integrato (che è strumento destinato alle amministrazioni in contabilità finanziaria), ma viene conseguito l'obiettivo dell'integrazione contabile interna alla P.A. attraverso l'adempimento di una riclassificazione in termini di cassa secondo una "tassonomia" di regole da applicare ai dati di bilancio in aderenza allo schema del Piano finanziario del piano dei conti integrato, fino alla definitiva adozione della rilevazione SIOPE.

Con riguardo alle indicate Amministrazioni in contabilità civilistica, infatti, nella fase di pianificazione e programmazione delle risorse, il legislatore ha definito che oltre agli strumenti di previsione relativi ai budget economico pluriennale (triennale) ed annuale andranno adottati:

1. il prospetto delle previsioni di spesa (allegato 2 al DM 27 marzo 2013) articolato per missioni e programmi (recante, altresì, la codificazione delle funzioni COFOG di secondo livello correlate a ciascun programma di spesa) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2012;
2. un conto consuntivo in termini di cassa secondo regole tassonomiche individuate;
3. la relazione illustrativa (o un documento analogo);
4. un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio predisposto in conformità alle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, che illustri gli obiettivi della spesa;
5. la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.

Il tutto, insieme al budget economico pluriennale, formerà allegato al budget economico annuale.

Per ogni elemento di dettaglio, si fa rinvio alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, n. 35, del 22 agosto 2013 e n. 13 del 24 marzo 2015.

Per quanto attiene agli enti in contabilità civilistica, si ricorda che con il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139, che recepisce la normativa comunitaria in materia di bilanci d'esercizio, è stato modificato, tra l'altro, lo schema di bilancio civilistico previsto dagli articoli 2423, 2424, 2424 bis e 2425 del codice civile. In particolare, ad esempio, è stata eliminata l'area straordinaria prevista nella precedente disciplina civilistica; inoltre, sono stati modificati i criteri

di iscrizione, classificazione e valutazione di bilancio, modificando l'articolo 2426 del codice civile ed introducendo, tra l'altro, il criterio del costo ammortizzato quale criterio di rilevazione valido per alcune poste di bilancio.

In proposito, appare utile segnalare che, in forza di una disposizione espressa nell'articolo 2423-ter del codice civile, sono comunque fatte salve le strutture dello stato patrimoniale e del conto economico qualora definite da leggi speciali. D'altra parte, il citato D.M. del 27 marzo 2013 prevede (art. 2, comma 3) che il budget economico annuale può essere *“redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1”*.

Alla luce di quanto precede e in considerazione, peraltro, della circostanza che l'Organismo Italiano di Contabilità non ha ancora completato la revisione dei principi contabili OIC al fine di adeguarli alla nuova disciplina civilistica in vigore dal 1 gennaio 2016, rimane confermata, al momento, l'attuale configurazione dell'Allegato 1, così come previsto dal più volte menzionato D.M..

Il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sulla G.U.R.I. dell'8 giugno 2016, n. 132, è stato pubblicato il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* entrato in vigore il 23 giugno.

Il decreto, che dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 7 della Legge n. 124/2015 (cd. Riforma della pubblica amministrazione), apporta importanti modifiche al D.lgs. n. 33/2013 con particolare riferimento all'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza della P.A.

Ciò detto, occorre premettere che, in generale, la trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Infatti, con detto decreto vengono richieste numerose modifiche alle disposizioni che regolamentano il diritto di accesso, circostanza che richiederà probabilmente un significativo restyling del sito internet nella sezione *“amministrazione trasparente”* per tutti quegli enti che non fossero già allineati ai nuovi requisiti richiesti. Si pone, poi, l'esigenza di revisionare e aggiornare il piano anticorruzione. Queste rappresentano solo alcune delle iniziative che dovranno essere assunte dagli enti ed organismi pubblici.

In particolare, occorre evidenziare che l'esercizio del diritto di accesso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dall'articolo 6 del surrichiamato decreto legislativo n. 97/2016, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione e non necessita di alcuna motivazione. Ciò implica che l'accesso può riguardare anche documenti non soggetti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Tra le altre novità si segnalano:

- a) il superamento del piano per la trasparenza;

- b) l'estensione dei vincoli per la trasparenza alle società controllate da PA e, in quanto compatibili, a quelle partecipate ed agli enti di diritto privato, associazioni e fondazioni che ricevono significativi finanziamenti pubblici;
- c) la previsione di link a documenti esistenti ed alle Banche dati nazionali per soddisfare i vincoli di trasparenza;
- d) l'irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza;
- e) l'obbligo di pubblicare, con riferimento a ciascun dirigente, tutti i compensi ricevuti da amministrazioni pubbliche;
- f) il rafforzamento dei compiti del nucleo di valutazione o dell'organismo indipendente di valutazione per la verifica ed attuazione delle misure di trasparenza;
- g) la necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle performance;
- h) la rivisitazione dei compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Un ulteriore obbligo attiene alla Pubblicazione delle banche dati, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 9-*bis*.

Infatti, detta norma prevede che le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto in rassegna, pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

Le amministrazioni detentrici dei dati, adempiono, quindi, agli obblighi di pubblicazione mediante comunicazione dei "dati, delle informazioni e dei documenti" in loro possesso, all'amministrazione titolare della banca dati e mediante la contestuale pubblicazione sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla Banca dati. Le amministrazioni pubbliche, detentrici dei dati dovranno, inoltre, verificare entro la stessa data, la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari di dette Banche dati e, ove necessario, trasmettere loro i dati mancanti o aggiornati.

Si evidenzia, altresì, che a norma di quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 42, del D.Lgs. n. 97/2016, a decorrere dal 24 giugno 2017, acquistano efficacia gli obblighi di pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle Banche dati (centralizzate), di cui all'Allegato B³.

³ Si riportano a titolo esemplificativo alcune delle banche dati ricomprese nell'Allegato B: Perla PA PCM, SICO, Archivio contratti del settore pubblico, SIQuEL, Patrimonio della PA e BDNCP

Resta ferma la possibilità per le amministrazioni pubbliche⁴ di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati, purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Il comma 3 del medesimo articolo 9-*bis*, prevede che nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

Altro aspetto importante in materia è la disciplina di cui all'articolo 13, che prevede obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Appare utile richiamare, infine, le previsioni dell'articolo 41 (Trasparenza del servizio sanitario nazionale). In proposito, si fa presente che, il comma 1, dell'appena menzionato articolo 41 dispone che le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

⁴ Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato.

Enti del sistema camerale

Si segnala l'entrata in vigore, con decorrenza dal 10 dicembre 2016, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016), recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", con il quale vengono introdotte modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Al riguardo, verranno fornite dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con questo Dicastero, successive specifiche indicazioni operative.

Ciò nondimeno, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2017, si ritiene opportuno specificare che restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", secondo cui, l'importo del diritto annuale previsto all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

In proposito, appare utile ricordare, altresì, che la misura del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi del menzionato articolo 28, è stato determinato con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 gennaio 2015.

Si segnala, poi, che il citato decreto legislativo n. 219/2016 dispone che, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, l'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali per ridurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, prevedendo, tra l'altro, un piano di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di

commercio e delle Unioni regionali, nonché un piano di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione.

Il Ministro dello sviluppo economico, entro i 60 giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre conseguenti determinazioni.

Nelle more dell'attuazione del riordino e della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali di cui sopra è cenno, alcune camere di commercio hanno già avviato volontariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della menzionata legge n. 580/1993, taluni processi di accorpamento, rispondendo ad un obiettivo di autoriforma finalizzato alla razionalizzazione e riduzione dei costi, in coerenza con l'indirizzo del Governo, desumibile dai criteri di delega contenuti nel menzionato articolo 10 della legge n. 124/2015.

Ciò premesso, corre l'obbligo di sottolineare che le camere di commercio, istituite mediante accorpamento, assumono la titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti camerali preesistenti, ivi compresi gli obblighi di versamento al bilancio dello Stato.

Conseguentemente, al fine di evitare un impatto negativo sulla finanza pubblica, i vincoli di riduzione e gli obblighi di versamento al bilancio dello Stato, derivanti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, continuano a trovare applicazione nei confronti delle camere di commercio che si costituiscono a seguito di accorpamento, considerando, quali parametri di riferimento, l'insieme degli aggregati di spesa di ciascuna delle camere accorpate.

Enti vigilati dal MIBACT di nuova istituzione o trasformati

Il nuovo assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014) e le disposizioni di cui all'art. 30, commi 1 e 2, hanno individuato gli Istituti centrali che possono dotarsi di autonomia speciale e gli Istituti già dotati di autonomia speciale.

Da ultimo, si segnala che l'articolo 6 del D.M. 23 gennaio 2016, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”* ha individuato ulteriori istituti e musei di rilevante interesse nazionale, a cui è stata conferita autonomia speciale con successivo D.I. del 28 giugno 2016.

Tale processo di riorganizzazione, avviato nel corso dell'esercizio 2015, ha comportato un mutamento significativo delle competenze nonché dell'aspetto organizzativo ed operativo dei nuovi istituti dotati di autonomia speciale, la cui operatività, a decorrere dall'esercizio 2016, pone il problema dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica laddove il raffronto deve essere effettuato con la spesa degli esercizi precedenti.

In tale contesto, si evidenzia che per i predetti Istituti di nuova costituzione od oggetto di trasformazione, per l'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica dovranno essere presi a riferimento i dati contabili risultanti dal primo conto consuntivo approvato.

Al riguardo, corre l'obbligo di ribadire che per gli Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sarà la stessa Amministrazione vigilante a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento di quelle spese i cui limiti sono contemplati dalla normativa vigente.

Pertanto, atteso che il primo consuntivo approvato sarà quello afferente all'anno 2016, al fine di assicurare comunque, in termini di entrata al bilancio statale, il non venir meno degli effetti derivanti dall'applicazione delle citate misure di contenimento della spesa pubblica, si ravvisa la necessità che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dia ai predetti organismi puntuali indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, non mancando di raccomandare che gli stessi dovranno adottare, sia in fase previsionale

che gestionale, comportamenti coerenti con la finalità di assicurare il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle non direttamente correlate alla realizzazione della “mission” istituzionale, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

È opportuno che tali indicazioni siano portate a conoscenza anche di questa Amministrazione ai fini dell’espressione del parere di competenza per l’approvazione dei bilanci.

Riforma delle Autorità portuali - Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169

La legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 8, comma 1, prevede la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali, di cui alla legge istitutiva n. 84 del 28 gennaio 1994.

In attuazione del predetto articolo 8 è stato emanato il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che ha modificato la citata legge n. 84/1994 provvedendo alla riorganizzazione amministrativa del sistema portuale. Il decreto punta sulla competitività dei porti italiani sostenendo il ruolo dell'Italia come porto europeo nel Mediterraneo.

Nello specifico, in luogo delle precedenti 24 Autorità portuali (AP), si istituiscono 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP)⁵, che avranno sede nei porti individuati come strategici dalla normativa europea (Regolamento UE n. 1315/2013 dell'11/12/2013). Alle 15 Autorità di Sistema Portuale viene affidato un ruolo strategico di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area; si attua così una forte centralizzazione delle scelte strategiche, evitando una competizione tra porti vicini, e stimolando nel contempo una cooperazione affinché i porti italiani si collochino in maniera competitiva in un asse europeo, alla luce dell'evoluzione dei traffici internazionali.

Le nuove Autorità di Sistema Portuale avranno funzioni di attrazione degli investimenti sui diversi scali e di raccordo delle amministrazioni pubbliche, in particolare per il Piano

⁵ Le 15 Autorità di Sistema Portuale sono:

- 1) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale: Porti di Genova, Savona e Vado Ligure;
- 2) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: Porti di La Spezia e Marina di Carrara;
- 3) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, e Rio Marina e Cavo;
- 4) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- 5) Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia;
- 6) Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, Jonio e dello Stretto: Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria;
- 7) Autorità di Sistema Portuale del Mare Di Sardegna: Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale);
- 8) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale: Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani;
- 9) Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale: Porti di Augusta e Catania;
- 10) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;
- 11) Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio: Porto di Taranto;
- 12) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale: Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona;
- 13) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale: Porto di Ravenna;
- 14) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale: Porti di Venezia e Chioggia;
- 15) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: Porto di Trieste.

Regolatore di Sistema Portuale e i programmi infrastrutturali con contributi nazionali o comunitari.

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 169/2016 detta disposizioni transitorie ai fini dell'attuazione della nuova *governance* portuale. Fino all'insediamento degli organi delle nuove AdSP gli organi delle soppresse Autorità resteranno in carica al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa. I bilanci delle soppresse Autorità portuali che costituiscono l'Autorità di Sistema Portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del decreto. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità delle AdSP, l'Autorità di Sistema Portuale continuerà ad applicare il regolamento di contabilità della soppressa Autorità Portuale sede della nuova AdSP.

Con nota n. 27639 del 13 ottobre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto, al fine di assicurare la continuità e la funzionalità delle Autorità Portuali, di procedere alla redazione dei bilanci di previsione per l'anno 2017, secondo le prescrizioni contenute nei rispettivi regolamenti di contabilità attualmente vigenti. Successivamente, sarà cura delle costituende AdSP armonizzare le scritture contabili esistenti alle esigenze delle nuove strutture di sistema portuale.

Società a partecipazione pubblica

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, all’articolo 16, comma 1, lettera b), prevede che il Governo sia delegato ad adottare un decreto legislativo di semplificazione nel settore delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In attuazione del predetto articolo 16, tenendo conto dei principi e dei criteri direttivi indicati nel medesimo articolo 16 e nel successivo articolo 18, è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (d’ora in poi, Testo unico) le cui disposizioni hanno a oggetto la costituzione di società, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali (di seguito, amministrazioni pubbliche).

Al fine di razionalizzare e ridurre le partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sono dettate, pertanto, specifiche disposizioni che definiscono condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica ovvero per l’acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni.

A tale scopo, sono, inoltre, posti a carico delle amministrazioni pubbliche destinatarie plurimi adempimenti che investono l’intera vita delle società a partecipazione pubblica, seppure, all’interno di tale categoria, è dato riscontrare la presenza di regole più stringenti per le società a controllo pubblico, ossia le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ricorrendo una delle situazioni descritte dall’articolo 2359 del codice civile ovvero quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Inoltre, nell’ottica di riordino delle disposizioni nazionali e di creazione di una disciplina generale organica, l’articolo 28 del Testo unico reca l’abrogazione di talune disposizioni previgenti in materia di partecipazioni societarie pubbliche, parte delle quali è, poi, codificata nel Testo unico medesimo.

Infine, funzioni di controllo, di monitoraggio e di indirizzo sull'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo in argomento sono affidate, ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto, ad apposita struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta, altresì, la tenuta di un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

A tal fine, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica sono tenute ad inviare a detta struttura, con le modalità e nei termini dalla medesima stabiliti, le segnalazioni periodiche, i bilanci e ogni altro dato o documento richiesto.

Tanto premesso, si espongono taluni adempimenti normativi previsti dal Testo unico, distinguendo tra quelli posti a carico delle pubbliche amministrazioni e quelli posti a carico delle società a controllo pubblico.

Adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche

- Revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: l'articolo 24, rubricato "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", stabilisce, a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, l'obbligo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in discorso (ossia il 23 settembre 2016), di effettuare, con proprio provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate o sottoposte ad un piano di riassetto di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Detta individuazione riguarda le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in società che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

L'ambito applicativo della norma si estende anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le quali il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo 1.

L'esito della ricognizione deve essere comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui al citato articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Testo unico le informazioni sulla ricognizione sono rese disponibili alla sezione di controllo della Corte dei conti competente e alla citata struttura nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 15.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il provvedimento di ricognizione deve essere inviato ai medesimi destinatari affinché la struttura nell'ambito del MEF verifichi il puntuale adempimento degli obblighi suddetti.

Secondo quanto specificato dal comma 5, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla conclusione della ricognizione prescritto a norma del comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, del codice civile.

Ciò detto, pare utile segnalare, altresì, il disposto di cui all'articolo 20 che impone, a carico delle amministrazioni pubbliche destinatarie, nell'ottica di realizzare una razionalizzazione a scadenza periodica delle partecipazioni pubbliche che non rispettino i criteri individuati *ex lege*, l'obbligo di effettuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il piano di riassetto. Anche in questo caso l'esito del provvedimento è trasmesso con le modalità di cui al citato articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

Sul punto occorre precisare che tale articolo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, impone che tutte le informazioni relative alle partecipazioni in società ma anche in enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (elenco ISTAT da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016), e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, siano acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono, altresì, acquisite dal MEF anche le informazioni sui rappresentanti delle stesse Amministrazioni pubbliche negli organi di governo di società ed enti.

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 gennaio 2015 attuativo del suddetto articolo 17, commi 3 e 4, dispone che il termine di trasmissione sia definito annualmente e comunicato ai soggetti tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico implementato in applicazione dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro. La scadenza per l'invio dei dati riferiti all'anno 2015 è stata dapprima stabilita al 15 ottobre 2016 e successivamente prorogata al 12 novembre 2016.

La comunicazione delle informazioni richieste ex articolo 17, commi 3 e 4 al Dipartimento del Tesoro, a decorrere dal 23 giugno 2017, costituisce assolvimento degli adempimenti richiesti in materia di trasparenza, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tenuto conto che il Dipartimento del Tesoro rientra tra le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B, dello stesso decreto legislativo.

- **Gestione del personale:** il legislatore, ai sensi dell'articolo 19 impone a carico delle amministrazioni pubbliche socie l'obbligo di fissare, con proprio provvedimento, obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Rispetto a tali obiettivi le società a controllo pubblico hanno l'obbligo di garantire il concreto perseguimento tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. Tali provvedimenti e contratti devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie, pena, in caso di mancata o incompleta pubblicazione, l'applicazione dell'articolo 22, comma 4, e degli articoli 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

La norma, poi, detta specifiche disposizioni in materia di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati da parte delle pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo pubblico, imponendo a carico delle stesse taluni obblighi in materia di assunzioni, per i quali si rinvia alla scheda tematica G.1.

L'articolo, infine, si chiude con una norma di raccordo rispetto alla disciplina previgente prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- **Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica:** il comma 5 dell'articolo 14 stabilisce per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, specifiche limitazioni agli aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore di società partecipate, consentiti nei soli casi e con le modalità ivi previsti.

Adempimenti posti a carico delle società a controllo pubblico

- **Adeguamento statuti:** l'articolo 26 prevede per le società a controllo pubblico, già costituite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento, l'obbligo di adeguare i relativi statuti alle disposizioni in esso contenute entro il 31 dicembre 2016 e alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, entro il 31 dicembre 2017.

- **Gestione del personale:** l'articolo 25 ha sancito, a carico delle società a controllo pubblico, con esclusione di quelle di cui al comma 7, l'obbligo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, di effettuare una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in base a quanto previsto dall'articolo 24 e il divieto, fino al 30 giugno 2018, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo al personale dichiarato eccedente. L'avvio di procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19 sono ammissibili esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile tra quelli dichiarati eccedenti e sia stata emessa l'autorizzazione di cui al comma 5.

- **Controllo e revisione legale dei conti:** l'articolo 3, comma 2, prevede, con riguardo alla revisione legale dei conti, in deroga a quanto stabilito dal codice civile, che la stessa nelle società per azioni a controllo pubblico non possa essere affidata al collegio sindacale e che l'atto costitutivo o lo statuto delle società a responsabilità limitata a controllo pubblico debba in ogni caso prevedere la nomina dell'organo di controllo o di revisione.

- **Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione:** l'articolo 6 prevede ulteriori obblighi a carico delle società a controllo pubblico. Il comma 1 prevede l'obbligo, qualora esse svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di adottare sistemi di

contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. Il comma 2 dispone, altresì, per le medesime società, l'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informarne l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4. I commi 4 e 5 impongono annualmente la predisposizione e pubblicazione, contestualmente al bilancio d'esercizio, di una relazione sul governo societario in cui dare atto degli strumenti eventualmente adottati, ai sensi del comma 3, ovvero delle ragioni della mancata adozione dei medesimi.

- **Organi amministrativi e di controllo:** l'articolo 11, comma 2, con riguardo alle società a controllo pubblico prevede che, di norma, l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico. Sul punto, il comma 3, nel precisare che in ogni caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque, prevede la possibilità, nei casi e alle condizioni ivi stabilite, che tale numero sia ampliato o che si possa ricorrere ai sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile. La disciplina appena descritta, tuttavia, deve essere integrata con il disposto di cui all'articolo 6, comma 3, il quale prevede che le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con quelli ivi previsti alle lettere a), b), c) e d), e diano conto delle ragioni dell'integrazione, ovvero della mancata integrazione nella relazione sul governo societario di cui al comma 4. È da segnalare quale strumento societario integrativo quello di cui alla lettera b), trattandosi di un ufficio di controllo interno con la funzione di collaborare e trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

L'articolo 11, comma 6, poi, prevede che gli organi sociali al fine di stabilire i compensi dei propri membri debbano fare riferimento ai limiti di compenso massimi da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma in discorso va letta in combinato disposto con la previsione di cui al comma 7 del medesimo articolo il quale stabilisce che, fino all'emanazione del suddetto decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e quelle del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Il comma 13, inoltre, stabilisce che la possibilità di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta ad opera delle società a controllo pubblico sia consentita nei soli casi previsti dalla legge e che, in caso di loro costituzione, i componenti di tali comitati siano sottoposti alle limitazioni retributive ivi previste.

- **Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica:** L'articolo 14, comma 1, del Testo unico stabilisce che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo n. 270/1999 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Ciò posto, per quanto concerne specificatamente le società a controllo pubblico, il comma 2 dello stesso articolo dispone che, qualora dalla valutazione del rischio di crisi aziendale⁶ emergano uno o più indicatori di crisi, l'organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l'aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. È importante richiamare l'attenzione, altresì, sulle responsabilità dell'organo amministrativo: a norma del comma 3 del medesimo articolo 14, infatti, in caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti da parte di tale organo costituisce "grave irregolarità" ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile (denuncia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. Il comma 4 dell'articolo in questione stabilisce che la previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle Amministrazioni pubbliche socie non può essere considerato un provvedimento adeguato, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di "ristrutturazione aziendale", dal quale risulti che sussistono concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte dalla società.

- **Trasparenza:** l'articolo 22 impone alle società a controllo pubblico di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Monitoraggio degli adempimenti posti a carico delle società comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, in materia di versamento dei risparmi di spesa ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge n. 208/2015.

⁶ Valutazione da effettuare obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 6, comma 3 [*rectius: comma 2*], del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Detta disposizione, in fatti, prevede che "*Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4*".

L'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208⁷ (legge di stabilità 2016) ha introdotto rilevanti novità in materia di modalità di versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti dall'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa da parte delle società comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁸.

La disposizione in discorso prevede - per le suddette società - che il versamento dei risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge.

Sono previsti, altresì, specifici adempimenti anche a carico dei soggetti che esercitano i poteri dell'azionista che devono essere espletati in sede di assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Difatti, la norma in parola prevede che, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista della Società devono deliberare, in presenza di utili, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa – quest'ultimo espressamente evidenziato nella relazione sulla gestione – o per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

⁷ L. 28/12/2015, n. 208, articolo 1, comma 506: Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

⁸ "Società comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione alla data del 30 settembre 2016" (elenco ISTAT pubbl. su G. U. n. 229 del 30 settembre 2016): Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie AGE.CONTROL S.p.a.; Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; Anas S.p.a.; Armamentieri aerospazio S.p.a.; Concessionaria servizi informativi pubblici - CONSIP S.p.a.; Gruppo Equitalia; Italia lavoro S.p.a.; Società generale d'informatica - SOGEI S.p.a.; Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; Ales - Arte lavoro e servizi S.p.a.; Coni servizi S.p.a.; RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.; Agenzia mobilità - Provincia di Rimini A.M S.r.l. consortile; Afragol@net S.r.l. unipersonale; Alto Adige riscossioni S.p.a.; Amt Trasporti S.r.l.; Asco Holding S.p.a.; Cremasca Servizi S.r.l.; Cst - sistemi sud - S.r.l.; Cup 2000 S.p.a.; Liguria Digitale S.c.p.a.; Expo 2015 S.p.a (N.B.: è in liquidazione volontaria a decorrere dal 18.2.2016); Finanziaria Città di Torino - FCT Holding S.p.a.; Finanziaria MC S.p.a.34; Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l.; Findolomiti energia S.r.l.; Infomobility S.p.a.; Insiel-Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.; Azienda Trasporti Consorziali S.p.a.; It. city S.p.a.; Lavoro Sicilia S.p.a.; Linea comune S.p.a.; Lombardia informatica S.p.a.; Azienda mobilità aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.; Azienda Trasporti Provinciali S.p.a.; ATP S.p.a. Genova; Area Stazione - Società di trasformazione urbana S.p.a.; Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a.39; Azienda Strade Lazio S.p.a. - AST RAL; Interventi-geo ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.; Molise dati - società informatica molisana S.p.a.; Pescarainnova S.r.l.; Piceno Sviluppo S.c.r.l.40; Progetto Carrara - Società per azioni; Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.; Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.a.; Riscossione Sicilia S.p.a.; Sardegna it S.r.l.; Selfin S.r.l. / Selfin GmbH; Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a.; Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.; Società Autobus Servizi d'Area/Staedtischer Autobus Service AG - SASA S.p.a.; AG Società Caltanissetta service in house providing S.r.l.; Società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.a.; Società degli Interporti Siciliani S.p.a.; Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.; Società per Cornigliano S.p.a.; Sta Strutture trasporto Alto Adige S.p.a.; Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.; Trentino Riscossione S.p.a.; Trentino trasporti Esercizio - S.p.a.; VCO Servizi S.p.a.; Veneto Acque S.p.a.; Veneto Strade S.p.a..

Si precisa, altresì, che il versamento del citato dividendo agli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato dovrà essere effettuato dalla stessa Società.

La nuova disciplina normativa ha, pertanto, determinato sia l'aleatorietà del quantum da versare in quanto commisurato agli utili di esercizio eventualmente conseguiti, sia la modifica dei termini di versamento dei risparmi di spesa rispetto a quelli fissati dalle specifiche norme di contenimento, poiché le società interessate potranno effettuare il versamento solo a seguito della deliberazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio di esercizio e distribuzione del relativo dividendo. In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità di rappresentare in maniera esaustiva, nella relazione sulla gestione, l'osservanza delle misure di contenimento della spesa pubblica da parte delle richiamate società, anche nell'ipotesi in cui non si debba procedere ad alcun versamento dei correlativi risparmi di spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge n. 208/2015.

Elenco delle norme di contenimento della spesa pubblica a carico delle società comprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196):

- ✓ articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: obbligo di conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6 del medesimo articolo 61. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa;
- ✓ articolo 6, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010: riduzione del 10 per cento del compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- ✓ articolo 6, comma 11, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010: prevede espressamente per le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, l'obbligo di conformarsi al principio di riduzione di spesa per

studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo;

- ✓ articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: prevede la riduzione della spesa per consumi intermedi nella misura del 10% di quella sostenuta nell'anno 2010, a decorrere dal 2013;
- ✓ articolo 50, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: introduce un'ulteriore riduzione del 5% della spesa per consumi intermedi, a decorrere dal 2014, con modalità essenzialmente analoghe a quelle sancite dal sopra citato articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012;
- ✓ articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Ai sensi del comma 5-bis, è stabilito l'obbligo di pubblicazione, nel proprio sito internet, dei dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse;
- ✓ articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge n. 135/2012 e articolo 15 del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014: stabilisce misure di contenimento della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- ✓ articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016): sancisce nuove modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa, da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile;
- ✓ articolo 1, commi 512, 513, 514, 515 e 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: introducono l'obbligo di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.

Indicazioni in materia di personale

Si segnala che in materia di personale, a parte l'approvazione di alcuni decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 124/2015 non sono intervenute, successivamente all'emanazione della legge di stabilità 2016, significative modifiche al vigente quadro normativo di riferimento che tuttavia, potrebbe subire mutamenti in relazione all'approvazione del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 196/2009, come modificato dalla legge n. 163/2016.

Nel ribadire che il bilancio di previsione degli enti per l'anno 2017 dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, ci si riserva di fornire, ove necessario, con successiva circolare, specifiche istruzioni in merito alle modifiche derivanti dall'approvazione definitiva dei provvedimenti normativi sopra citati.

Nelle seguenti schede tematiche vengono, pertanto, specificate le istruzioni già fornite nelle circolari n. 32 del 23 dicembre 2015 e n. 12 del 23 marzo 2016 che devono ritenersi confermate anche per l'anno 2017, pur con l'indicazione di talune novità introdotte in materia dalla legislazione successivamente intervenuta.

Assunzioni, dotazioni organiche, lavoro flessibile, ferie, riposi e permessi

Per quanto riguarda il regime assunzionale per il 2017 delle agenzie e degli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, degli istituti e degli enti di ricerca si confermano le indicazioni fornite con la citata circolare n. 12/2016. In particolare, anche per il 2017, con specifico riferimento al personale con qualifica non dirigenziale, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nel corso del 2016.

Quanto, invece, al personale con qualifica dirigenziale, rispetto al precedente esercizio finanziario (percentuale di turn over: 60%), è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari all'80% di quella relativa al medesimo personale cessato nel corso del 2016.

Analogamente, per il personale con qualifica di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca la cui spesa di personale di ruolo non superi l'80 per cento delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, la percentuale di turn over passa dal 60% (2016) all'80% (2017) in quanto restano ferme, anche per detto personale, le percentuali di turn over previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Nelle more dell'emanazione dei decreti di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 124/2015, resta altresì confermato quanto precisato nella suddetta circolare n. 12/2016 in merito alla possibilità per gli istituti ed enti di ricerca di continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015 mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato (vedi art. 1, comma 227, Legge n. 208/2015) previa verifica di idoneità.

Per quanto riguarda la mobilità del personale in esubero appartenente agli enti di area vasta (e alla Croce Rossa Italiana) ed il regime assunzionale relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura resta confermato, allo stato, anche per l'anno 2017 quanto segnalato nelle citate circolari nn. 32/2015 e 12/2016.

Il contenuto di tali circolari è confermato anche con riferimento al regime assunzionale

del sistema universitario (docenti e ricercatori) in ordine al quale si precisa che la percentuale di turn over consentita per l'anno 2017 dall'articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge n. 112/2008 (richiamato nella circolare n. 32/2015) è pari all'80 per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

In materia di assunzioni, con particolare riferimento alle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni di controllo in società, si segnala che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016) all'articolo 19, comma 8, ha previsto che, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, le predette amministrazioni procedono, prima di effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

In materia di trattenimenti in servizio, lavoro flessibile, congedi, ferie, riposi e permessi si fa invio alla circolare n. 32/2015.

Con riferimento ai provvedimenti disciplinari si segnalano le modifiche apportate all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. Tali modifiche sono sostanzialmente tese a riconoscere una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni.

Trattamento economico del personale

In materia di trattamento economico del personale, nel confermare il contenuto della scheda tematica I.2 della circolare n. 32/2015, si precisa che per la determinazione degli oneri contrattuali per il triennio 2016-2018 da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in attesa dell'approvazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2017, occorre far riferimento anche per l'esercizio 2017 al d.P.C.M. 18 aprile 2016 attuativo dell'articolo 1, comma 469, della legge n. 208/2015 in ordine al quale sono state fornite specifiche istruzioni con la nota operativa alla predetta circolare n. 32.

Contrattazione integrativa

In materia di contrattazione integrativa si confermano le indicazioni fornite nella scheda tematica I.3 della circolare n. 12/2016.

Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2017

Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2017 in attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 165/2001, si rinvia direttamente alla Nota Operativa, che verrà pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell'applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2017 del settore pubblico.

Invio telematico bilancio

L'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" reca disposizioni speciali e transitorie in materia di monitoraggio dei conti pubblici, prevedendo l'invio telematico alla Ragioneria Generale dello Stato dei dati dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei conti consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.196/2009 nonché delle Amministrazioni pubbliche e degli enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci ai Ministeri vigilanti. (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Vigilanza-/AP-invio-telematico-dei-bilanci-L196-2009/>).

Al riguardo si richiama l'attenzione dei Revisori in rappresentanza del MEF a voler verificare che l'Ente abbia provveduto, ove tenuto, a richiedere l'utenza per l'abilitazione di accesso all'applicativo (<http://portaleigf.tesoro.it>), nonché all'invio telematico dei dati previsti dalla normativa richiamata. Si sottolinea l'esigenza che l'invio telematico dei dati contabili avvenga contestualmente alla trasmissione delle delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo ai Ministeri vigilanti.

Da ultimo, si precisa che con apposita circolare n. 25, del 24 novembre 2016, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito del processo per la dematerializzazione dei documenti, avendo implementato le strutture informatiche, ha fornito ulteriori istruzioni operative per l'acquisizione dei documenti di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Per eventuali approfondimenti sulle nuove procedure si fa rinvio alla richiamata circolare oltre che alle news ed alla documentazione presenti sul portale Bilancio enti.

Misure di contenimento della spesa

Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte nell'ordinamento talune norme di razionalizzazione concernenti specifiche tipologie di spesa da tenere in considerazione, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2017.

Per consentire una lettura sistematica delle disposizioni vigenti in materia si rimanda all'apposito quadro sinottico riepilogativo (Allegato 1 della presente circolare) mentre, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle norme stesse si fa rinvio anche alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alle circolari n. 2 del 22 gennaio 2010, n. 40 del 23 dicembre 2010, n. 12, del 15 aprile 2011, n. 33, del 28 dicembre 2011, n. 28, del 7 settembre 2012, n. 30, del 22 ottobre 2012, n. 2, del 5 febbraio 2013, n. 35, del 22 agosto 2013, n. 8, del 2 febbraio 2015, n. 32, del 23 dicembre 2015 e 23 marzo 2016, n. 12, ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nelle distinte schede tematiche di cui alla presente circolare.

Si rappresenta, infine, che - in relazione alle ulteriori misure in materia di contenimento della spesa pubblica scaturenti anche dal disegno di Legge di Bilancio 2017 - con successiva circolare saranno date indicazioni aggiuntive e, in tale contesto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sarà fornita, previa revisione, l'apposita scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata al bilancio dello Stato.